

Allegato A

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, ACCESSO E CONTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI.

ART.1 - PRINCIPI GENERALI.

L'Unione Comuni del Sorbara, nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio – sanitari, nonché delle altre funzioni e compiti conferiti dalla legislazione statale e regionale, persegue, tra l'altro, gli obiettivi di:

- tutelare il rispetto della persona, di promuoverne il benessere e prevenire, rimuovere o ridurre lo stato di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da condizioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
- garantire all'anziano non autosufficiente, livelli progressivi di tutela, sulla base della progettazione personalizzata attraverso l'attivazione di servizi il più adeguati possibile a rispondere alle esigenze socio-assistenziali e sanitarie dello stesso;
- sostenere la domiciliarità della persona anziana non autosufficiente, al fine di ritardare il più possibile l'inserimento di lungo periodo in strutture residenziali;
- valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver familiare, in qualità di persona che presta volontariamente cura e assistenza, attuando interventi finalizzati anche alla conciliazione del tempo di vita e di cura;
- definire procedure, modalità e criteri per l'accesso che rispondano a principi di equità nei confronti dei cittadini anziani e delle loro famiglie, e che tengano conto prioritariamente della condizione della persona anziana e dei suoi bisogni assistenziali, sanitari e relazionali.

ART. 2 – OGGETTO.

Il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle modalità di funzionamento, accesso e contribuzione al servizio di centro diurno per anziani.

ART.3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il Centro Diurno è un servizio socio-sanitario a carattere semiresidenziale rivolto ad anziani non autosufficienti (totali e/o parziali) affetti da patologie tipiche dell'età senile o con problematiche relazionali e/o sociali, volto a favorire la permanenza a domicilio della persona anziana, supportando ed integrando il lavoro di cura della famiglia.

Finalità del servizio è offrire aiuto e tutela socio-assistenziale e socio-sanitaria all'anziano e alla sua famiglia nelle ore diurne, potenziando e mantenendo le abilità e competenze residue, relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione.

La struttura deve essere in possesso di autorizzazione al funzionamento ed il servizio deve rispettare i requisiti, previsti dalla normativa nazionale e regionale, in materia di accreditamento socio – sanitario.

Il numero complessivo dei posti di centro diurno accreditati per l'ambito distrettuale, viene definito annualmente nell'ambito programmazione zonale.

Il servizio deve assicurare :

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- assistenza infermieristica;
- somministrazione dei pasti;
- attività aggregative e ricreativo-culturali e di mobilitazione.

Per ogni ospite deve essere predisposto il Piano individuale di assistenza (PAI) dove sono contenuti gli obiettivi e le relative attività socio-sanitarie e sanitarie, in cui è altresì definita la specifica tipologia di frequenza (tempo pieno/part-time) che di norma, tenuto conto della capacità organizzativa della struttura, deve prevedere almeno due frequenze settimanali.

La modalità di erogazione del servizio è disciplinata, in dettaglio, all'interno dei singoli accordi contrattuali sottoscritti con i soggetti gestori.

Per accedere al servizio di Centro diurno è garantita la possibilità di fruire del trasporto con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente ed è di norma assicurato dal soggetto gestore direttamente o avvalendosi di soggetti del terzo settore; a carico dell'utente/famiglia può essere posta una quota di contribuzione.

ART. 4 – DESTINATARI

Sono destinatari del servizio di centro diurno i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione del Sorbara, (la residenza deve essere riferita ad un'abitazione privata, in cui la persona abbia vissuto nel periodo precedente alla richiesta di inserimento) con diverso grado di non autosufficienza, di età di norma superiore ai 65 anni, per i quali il Progetto individuale prevede l'attivazione di un servizio a carattere semi – residenziale.

Possono accedere al servizio anche residenti di età inferiore ai 65 anni, qualora gli stessi abbiano una condizione di non autosufficienza e una patologia “assimilabile” all'età anziana, certificata dall'Unità di Valutazione multidimensionale (di seguito UVM).

In caso di presenza temporanea dell'anziano presso un familiare residente nei Comuni dell'Unione è prevista la possibilità di frequenza del servizio anche da parte di anziani non residenti, previo accordo tra gli enti relativamente alle modalità di riconoscimento all'AUSL/Unione della quota a carico del Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA) e di eventuali maggiorate tariffe di remunerazione.

ART. 5 MODALITÀ DI ACCESSO E VALUTAZIONE

L'accesso al servizio oggetto del presente regolamento avviene tramite l'Assistente Sociale responsabile del caso che attiva l'equipe multi - professionale (UVM) attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) : modello organizzativo - previsto dal Decreto Ministeriale 77/2022 recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale – volto a favorire l'integrazione dei servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali e assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e socio – sanitaria.

L'UVM svolge la valutazione dei bisogni socio – sanitari e del contesto familiare e relazionale della persona e provvede a valutare/individuare, con il coinvolgimento attivo della persona anziana e dei suoi famigliari/caregiver la tipologia di servizio.

In caso di presenza di grave decadimento cognitivo o malattia dementigena con disturbi del comportamento l'UVM individuerà altresì la struttura semi-residenziale presente a livello territoriale ritenuta più adeguata.

ART. 6- CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

La condizione di non autosufficienza viene certificata dall'UVM, a cui compete altresì definire le necessità di assistenza e tutela socio-sanitaria dell'anziano.

L'accertamento della condizione di non autosufficienza, avviene attraverso l'analisi di tutta la documentazione sanitaria a disposizione e l'utilizzo della scala BINA Home (Breve Indice di Non Autosufficienza), individuata dalla Regione ER come strumento ufficiale e altre schede di valutazione specifiche.

ART. 7 – MODALITÀ DI ACCESSO

La COT invia la valutazione dell'UVM all'Assistente Sociale referente e al coordinatore del servizio di centro diurno/RAA a cui invia anche la cartella socio – sanitaria. Il Coordinatore del Centro Diurno/RAA, procede secondo l'ordine cronologico (data di arrivo della cartella socio – sanitaria) all'individuazione della persona da accogliere e , di norma, entro 7 gg dal ricevimento

della documentazione, effettua alla presenza dell'Assistente Sociale referente, il colloquio con l'anziano/a e la sua famiglia al fine di avviare il progetto, individuare la data di ingresso e la relativa tipologia di frequenza. Il coordinatore della struttura comunica la data di ingresso all'Assistente Sociale referente e alla COT che procede alla relativa autorizzazione.

Entro 15 gg dalla data di effettuazione del colloquio con l'anziano/a e la sua famiglia avviene l'avvio della frequenza dell'anziano/a presso il servizio di Centro Diurno; nel caso in cui l'anziano/famiglia non siano disponibili a garantire l'avvio della frequenza nei tempi richiesti, ritardando di fatto l'ingresso, sono tenuti a sostenere il costo giornaliero per il mantenimento del posto previsto dal relativo accordo di collaborazione ovvero procedere alla rinuncia formale al servizio.

ART. 8- RINUNCIA ALL'INGRESSO

In caso di prima rinuncia all'ingresso l'utente/famiglia è tenuto a darne adeguata comunicazione all'Assistente Sociale referente del caso, mantenendo la posizione secondo l'ordine cronologico di accesso nella struttura individuata.

In caso di seconda rinuncia l'anziano/famiglia è tenuto a presentare nuova domanda di accesso sulla base della modalità prevista al precedente art. 7.

ART. 9 – DIMISSIONI E ASSENZE DAL SERVIZIO

La dimissione dal servizio di centro diurno può avvenire attraverso rinuncia scritta presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta, al soggetto gestore del servizio stesso e per opportuna conoscenza al servizio sociale dell'Unione

In caso di un peggioramento delle condizioni dell'ospite, l'ente gestore segnala la situazione all'Assistente Sociale referente che attiva la COT che, attraverso l'UVM, valuterà la condizione dell'ospite per decidere la permanenza all'interno della struttura o eventuali altri progetti più adeguati alla nuova condizione sanitaria e assistenziale.

La dimissione può avvenire a fronte di gravi inadempienze relative ai corretti comportamenti che regolano la vita comunitaria da parte dell'anziano e dei suoi familiari, nonché a fronte di mancati pagamenti della quota di compartecipazione al costo del servizio.

L'ente gestore è tenuto a comunicare formalmente le dimissioni all'assistente sociale e alla COT.

L'assenza dal servizio, con mantenimento del posto, avviene quando l'utente si assenta dalla struttura in seguito a ricovero ospedaliero, variazioni temporanee delle condizioni cliniche, ricovero di sollievo e altre cause che accertano l'effettiva condizione che impedisca la frequenza al centro.

Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione definita dalla normativa regionale in materia ed indicata nei relativi accordi di collaborazione sottoscritti tra l'Unione/AUSL ed il soggetto gestore.

ART.10– MONITORAGGIO E VERIFICHE

Il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione e l'Area integrazione socio – sanitaria dell'AUSL provvedono a monitorare e verificare la qualità del servizio reso dal soggetto gestore anche al fine di introdurre eventuali correttivi e/o integrazioni.

L'assistente sociale responsabile del caso cura i rapporti con l'utente e la sua famiglia, nonché con il personale del Centro diurno al fine di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).

I soggetti gestori sono tenuti a comunicare all'assistente sociale responsabile del caso le variazioni degli ospiti in caso di nuovi ingressi o dimissioni nonché a inviare mensilmente alla COT uno schema riassuntivo contenente le seguenti informazioni relative ad ogni ospite:

- nominativo;
- residenza;
- data ingresso;
- data dimissioni;
- tipologia di frequenza (giorni della settimana/tempo pieno/part-time).

ART. 11 - COSTO DEL SERVIZIO

Il costo da porre a carico degli utenti per i servizio accreditati di centro diurno è definito dal Comitato di Distretto nell'atto di programmazione annuale dei servizi per anziani sulla base delle indicazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento.

Gli utenti sono tenuti a sostenere il costo del servizio erogato, tenuto conto della tipologia di frequenza individuata e contenuta nel progetto individualizzato, incluso l'eventuale costo del trasporto, definito sulla base delle indicazioni regionali dal Comitato di Distretto, nell'atto di programmazione annuale.

ART. 12 RISCOSSIONE DELLA RETTA DA PARTE DEGLI UTENTI

Il soggetto gestore provvede mensilmente al calcolo della retta in base a quanto previsto dal precedente art.11, fatturando direttamente agli utenti la quota di compartecipazione dovuta.

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101 E DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

L'istruttoria prevede l'apertura di un fascicolo individuale dell'utente che in forma cartacea e/o con supporti magnetici, determinerà la raccolta di dati personali in archivio tenuta presso il Servizio sociale stesso e formeranno oggetto di trattamento.

I dati forniti verranno trattati unicamente per l'espletamento delle procedure inerenti il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previste dalla legge e dai regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

Il titolare del trattamento è l'Unione nella persona del Responsabile del Servizio Sociale e Socio – Sanitario.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione, relativa alla disciplina dei servizi semi-residenziali per anziani, approvata, dall'Unione (limitatamente ai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino) e dai Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, prima del trasferimento, da parti di tutti gli Enti, della funzione inerente i servizi sociali e socio - sanitari all'Unione stessa.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di conseguita esecutività dell'atto che lo approva.